

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Via IV Novembre 114
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

DOCUMENTI VARI
DV05971

DOCUMENTO	18/02/1999 BOZZA DI DELIBERA
FONTE	STUDIO TONUCCI
TIPO DOCUMENTO	BOZZA DI DELIBERA
DATA	18/02/1999 1999/02/18
RIFERIMENTO	Protocollo Mittente n. 1079 Protocollo CNI n. 9578 del 24/02/1999

TITOLO	INARCASSA - ISTITUZIONE SEZIONE SEPARATA PER INGEGNERI DOCENTI E DIPENDENTI
TESTO	A seguito di numerosi colloqui con lo studio legale Tonucci, con funzionari del Ministero del Lavoro, esponenti dell'Inarcassa e del C.N.A. e C.N.I., abbiamo elaborato una nuova proposta procedurale, avente lo scopo di istituire una Sezione Autonoma nell'Inarcassa (per docenti e dipendenti), che sembra avere il consenso di tutti. Si tratta di istituire, con semplice delibere del C.N.I. e C.N.A., successivamente deliberate dall'Assemblea dei Delegati INARCASSA e ratificate dal Ministero del Lavoro, una sezione Sezione Autonoma Inarcassa applicando la procedura prevista dall'art. 3 comma 1 lettera C del decreto Legislativo 103/96. Questa procedura consentirebbe di evitare l'intervento del Parlamento. Occorrerebbe comunque far ritirare il disegno di legge proposto per l'abrogazione della norma (art. 2) che attualmente vieta l'iscrizione dei docenti e dipendenti all'Inarcassa, dimostrando di fatto ai delegati della Cassa l'effettiva volontà, da parte dei docenti e dipendenti, di costituire una Sezione Autonoma senza ledere i diritti dei liberi professionisti. Il dialogo fra C.N.I. - C.N.A. - SNID - SNILPI - Federarchitetti è iniziato, a breve si aprirà una nuova fase di trattativa con l'Inarcassa per accordi unitari. Gli Ordini potrebbero molto presso i delegati della Cassa, ciascuno operi per rafforzare l'unità di categoria. CONSIGLIO NAZIONALE Delibera n..... del..... Oggetto: adozione delibera di inclusione nella gestione separata istituita presso l'INARCASSA degli ingegneri, già iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, che svolgano attività libero professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. VISTA la L. 24 giugno 1923, n. 1395, istitutiva dell'ordine degli ingegneri; VISTO l'art. 29, R.D.23 ottobre 1925, n. 2537, per il quale l'ordine è retto da un Consiglio: Visto il D.lgs.Lgt. 23 novembre 1994, n. 382, disciplinante agli artt. 10 e segg. la costituzione ed i compiti del Consiglio Nazionale; Vista la L. 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri ed architetti; Visto l'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, per il quale a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata presso l'INPS i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo; VISTO l'art. 2, comma 29, L. 335/95, per il quale il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura del 10% ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; VISTO l'art. 2, comma 25, L. 335/95, recante delega al Governo ad emanare norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che

svolgono attività autonoma delibera professionale, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione ad appositi albi;

CONSIDERATO che la menzionata norma rinvia ad un successivo decreto diretto a disciplinare la costituzione di forme autonome di previdenza, da costituirsi con riferimento al modello delineato dal D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con previsione, tral'altro, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale;

VISTO l'art. 1, comma 2, D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che, in attuazione alla delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, L. 335 cit., applica le norme del decreto anche ai soggetti che, quantunque svolgano attività di lavoro dipendente, esplicano, contemporaneamente attività autonoma libero professionale, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi:

VISTO l'art. 3, D.Lgs. 103/1996 per il quale "gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi ed elenchi provvedono a deliberare alternativamente:

- a) la partecipazione all'ente pluricategoriale avente configurazione di diritto privato di cui al D.Lgs. 509/94 in cui convergono altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;
- b) la costituzione di un ente di categoria, avente configurazione di diritto privato ai sensi del D.lgs. 509/94, alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per n numero di soggetti non inferiore ad 8.000 iscritti;
- c) l'inclusione della categoria professionale per la quale sono istituiti in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa tra quelle di cui all'elenco allegato al D.lgs. 509/94, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica di diritto privato;
- d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335".

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 103/1996, tale ultima forma di gestione è alternativa e residuale rispetto alle altre, laddove la categoria professionale interessa non opti per una delle diverse forme previste dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), D.Lgs. 103/96;

RILEVATO che la normativa riportata è applicabile anche agli ingegneri che svolgono attività libero professionale accanto a quella dipendente;

CONSIDERATO, pertanto, che gli ingegneri che svolgono anche attività libero professionale sono iscritti a forme di previdenza obbligatorie, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, e devono essere iscritti ad una delle forme di cui all'art. 3, comma 1, D.lgs. 103/1996, in relazione all'attività libero professionale concorrente;

RILEVATO, pertanto che, alla luce della normativa vigente, agli ingegneri che svolgono anche attività libero professionale è riconosciuta una doppia tutela previdenziale obbligatoria;

RICORDATO che attualmente, la categoria di ingegneri che svolgono anche attività autonoma è inclusa, limitatamente alla attività libero professionale, nell'apposita Gestione separata istituita presso l'INPS, non avendo ancora optato per una delle diverse forme di gestione previste dall'art. 3 comma 1, D.lgs 103/1996;

DATO ATTO della opportunità di utilizzare le possibilità offerte dalla norma da ultimo richiamata per costituire una forma gestoria di previdenza;

CONSIDERATO, infatti, che, tra le soluzioni prospettate dall'art. 3, comma 1 D.lgs 103/1996, si ritiene preferibile quella indicata sub lett. c), ovvero la istituzione di una Gestione previdenziale separata presso la Cassa degli ingegneri ed architetti (INARCASSA), ove far confluire i contributi degli ingegneri che accanto ad un'attività lavorativa subordinata svolgono un'attività libero professionale, attesa l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità dell'intera categoria e l'opportunità di avvalersi dell'esperienza maturata da un ente già istituzionalmente deputato alla trattazione delle problematiche previdenziali della categoria medesima;

VISTO l'art. 3, comma 1, D.lgs 103/96 che richiede, per la costituzione della forma gestoria di categoria di cui alla lett. c), l'adozione di una delibera con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente dell'ente esponenziale a livello nazionale dell'ente abilitato alla tenuta dell'albo;

VISTO l'art. 7, comma 1, per il quale "la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti dell'art. 4, comma 2, deve prevedere:

- a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;
- b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.

La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti".

Visto l'art. 4, comma 2, D.lgs. 103/96, per il quale il piano finanziario ed attuariale deve dimostrare la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della

capacità reddituale media degli iscritti alla categoria;

Vista la delibera di assenso all'inclusione adottata dall'organo competente dell'INARCASSA, in data,

CONSIDERATO che la delibera contiene il piano finanziario ed attuariale avente i contenuti dell'art. 4, comma 2, D.lgs. 103/96 e prevede:

- a) il riassetto organizzativo dell'ente, con un adeguata rappresentanza nei propri organi statutari degli ingegneri che svolgono anche attività lavorativa subordinata;
- b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.

Visto l'art. 2, D.lgs. 103/1996, per il quale, al fine della determinazione delle prestazioni previdenziali cui saranno tenuti gli ingegneri inclusi nella Gestione separata presso la Cassa, si applica dagli organi statutari competenti il sistema del calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4, del decreto;

VISTO l'art. 6, comma 4, D.lgs. 103/1996, per il quale il regolamento deve finire:

- "a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;
- b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato od accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto (D.lgs. 103/96);
- c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale";

RILEVATO che il regolamento dell'INARCASSA non potrà prescindere dagli indicati contenuti;

tutto ciò premesso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

delibera

di dare atto della deliberazione dell'INARCASSA n.... del

- ai sensi dell'art. 3, lett. c) D.lgs 103/96, di includere, nella gestione separata istituita presso l'INARCASSA, gli ingegneri, già iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, che svolgano anche attività libero professionale;
- di trasmettere, per l'approvazione, la delibera adottata e la relativa delibera di assenso all'inclusione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.